

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1954

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCETTI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281,
recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno nel quale impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire dal 1992, al fermo biologico, individuando una nuova disciplina che tenga conto degli «orientamenti comunitari in materia e di una più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche»... «prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti».

Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5 febbraio 1992, n. 71.

Con il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, reiterato dal decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1993, n. 446, è stata prevista l'attuazione del fermo per il 1993; con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, è stata prevista l'attuazione del fermo per il 1994.

Con il presente decreto-legge, pertanto, all'articolo 1 si fissa la disciplina del fermo

temporaneo obbligatorio, in attuazione del regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, per il 1995.

La necessità e l'urgenza del provvedimento risiedono nella circostanza di assicurare l'attuazione della misura anche per il 1995 a partire dal prossimo mese di luglio.

Va considerata al riguardo la necessità di carattere eco-biologico di continuare a garantire una idonea consistenza degli stock ittici già segnalata, come ricordato, dallo stesso Parlamento.

Il fermo - va poi considerato - rappresenta una misura di indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie interessate.

Si prevede la sospensione della pesca per le unità adibite alla pesca a strascico, a traino pelagico e sciabica, in via obbligatoria nell'Adriatico e facoltativa per l'impresa nel Tirreno, nonché la determinazione dei relativi premi secondo i criteri di cui al regolamento CE n. 3699/93.

Circa i periodi di effettuazione del fermo, le date indicate rappresentano la sintesi più alta possibile tra le valutazioni del mondo della ricerca da un lato e le diverse, contrapposte esigenze segnalate dalle varie marinerie dall'altro.

RELAZIONE TECNICA

Per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per l'anno 1995, le previsioni finanziarie in relazione al fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto possono essere quantificate come segue.

Le navi abilitate alla pesca a strascico, a traino pelagico e con il sistema turbosoffiante alla data del 1° gennaio 1995 risultano essere 4950.

In questo numero non sono comprese le imbarcazioni immatricolate nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda il personale si è considerata una media di 3 marittimi imbarcati per ciascuna unità.

Si è tenuto conto dei massimali indicati nella tabella 2 di cui all'allegato IV del regolamento CE n. 3699/93.

Il valore ECU è stato fissato in lire 1995,6, valore dell'ECU contabile al 1° gennaio 1995.

Applicando i premi giornalieri di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 10 settembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1993, n. 446 (per i quali vi è una differenziazione del premio per ciascuna unità in ragione del diverso tonnellaggio), l'onere complessivo per il pagamento dei premi stessi è di lire 43.100.000.000. La determinazione di detto onere, effettuata, come detto, applicando la tabella 2 allegata al regolamento CE 3699/93, tiene conto delle differenziazioni dei premi per ciascuna unità in ragione del diverso tonnellaggio.

Dai dati suesposti risulta una spesa complessiva di lire 17.820.000.000.

Numero navi	Numero imbarcati	Premio giornaliero	Giorni fermo	
4.950	X 3	X L. 40.000	X 30 =	17.820.000.000
Riepilogo premio fermo				L. 43.100.000.000
Totale indennità				» 17.820.000.000
TOTALE ...				<u>L. 60.920.000.000</u>

Relativamente al criterio di copertura, si precisa che l'onere fa carico al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che presenta le necessarie disponibilità.

In particolare, si rappresenta che detta misura può gravare sulle dotazioni di detto Fondo in quanto inserita nel Piano settoriale 1994-99, approvato dalla Commissione delle Comunità europee in data 6 e 2 dicembre 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

Decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel pe-

riodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposta dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1954.

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI - LUCHETTI - MASERA

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO